



Federconsumatori Taranto APS

Modifica statutaria esente dall'imposta di registro e di bollo con lo scopo di adeguare gli atti statutari a modifiche o integrazioni normative ai sensi del Codice del terzo settore art. 82, comma 3.

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, in adeguamento e nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Taranto (TA), quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "**Federconsumatori Taranto APS**" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "**Federconsumatori Taranto APS**", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione opera per il perseguimento del bene comune, per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.

L'Associazione, quando sarà iscritta in maniera definitiva nel Registro unico nazionale del Terzo settore, indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'ente potrà operare nella provincia di Taranto, della regione ed in campo nazionale ed all'estero. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Federconsumatori Taranto APS ETS".

Finalità e attività

Art. 3.

L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si uniforma alle norme della legge 30 luglio 1998 n. 281 e relativo regolamento, è indipendente, democratica, apartitica, federativa e aconfessionale. Persegue attività di sostegno, formazione, informazione e tutela di tutti i cittadini (propri associati, loro familiari e terzi) nella loro qualità di consumatori, risparmiatori e utenti con particolare riguardo a quelli svantaggiati sul piano economico, sociale e culturale nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, orientamento sessuale, identità di genere, culture e formazioni politiche, diversità professionali, sociali e di interessi, dell'essere credente o non credente.

L'Associazione non potrà in alcun modo assumere il carattere della formazione politica.

L'associazione svolge in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività tu L'associazione che opera, in via prevalente, attraverso l'impegno volontario dei soci, ispira la propria azione ai principi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità Europea, nel trattato sull'Unione Europea, nella Costituzione italiana, nonché sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

In particolare in materia di protezione dei dati personali, l'Associazione si avvale del DPO nominato da FEDERCONSUMATORI-Aps.

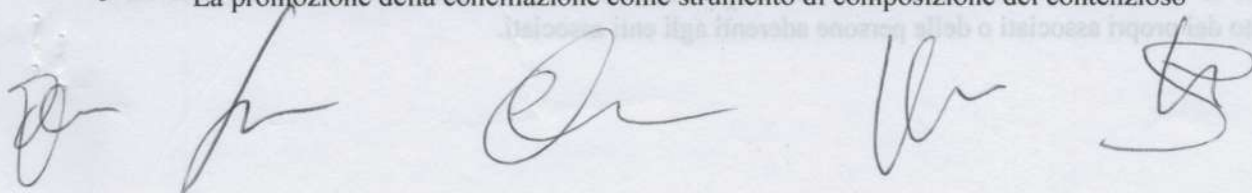
L'Associazione persegue attività di interesse specifico e ha, come scopo esclusivo, la tutela dei fondamentali diritti dei consumatori, risparmiatori, ed utenti quali:

- La legalità del mercato,
- La tutela della salute e del diritto ad una sanità di qualità e pubblica
- Il recupero e la salvaguardia dell'ambiente
- La sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi,
- Il diritto ad una informazione corretta ed adeguata, in particolare in relazione alle fasce più deboli
- La lealtà, la chiarezza e veridicità della pubblicità
- L'erogazione di servizi di interesse pubblico secondo standard di qualità e di efficienza
- La difesa degli interessi economici e patrimoniali
- La tutela del risparmio
- Il diritto alla correttezza trasparenza equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, con particolare riguardo ai servizi finanziari e creditizi
- Il contrasto all'usura nell'ambito della legislazione vigente
- La tutela della privacy
- Il contrasto alla scorrettezza nell'utilizzo di dati personali da parte delle differenti piattaforme digitali
- La promozione dell'uso attento e consapevole dei motori di ricerca e qualunque piattaforma social
- Il contrasto a qualunque forma di patologia avente un risvolto sociale, quale a titolo esemplificativo, bullismo, ludopatie e simili

E tutto quanto altro possa ascriversi alla pratica e all'impostazione teorica del consumerismo così come si delinea nel nostro Paese ed in Europa.

L'associazione persegue tali finalità di promozione sociale e di tutela degli interessi economici e giuridici di consumatori ed utenti, risparmiatori e malati attraverso tutti gli strumenti specificatamente previsti dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria, ed in particolare attraverso:

- L'adesione a strutture esistenti e la promozione di nuove, che esprimano gli interessi dei consumatori nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private
- La realizzazione di strumenti di studio, ricerca e documentazione sui temi del consumo di beni e servizi
- L'impegno per sostenere le produzioni alimentari, delle merci, dei servizi in genere, con precise garanzie di qualità e di rispetto delle regole del lavoro realizzate con tecniche ad alto risparmio energetico, compatibile con la salvaguardia dell'ambiente
- L'iniziativa per sostenere e sviluppare, a tutti i livelli una corretta informazione e una adeguata formazione del cittadino consumatore, risparmiatore, utente, garantendo il pluralismo nel settore dei mezzi di comunicazione di massa e dell'informazione, l'accesso alla società dell'informazione anche ai cittadini più disagiati socialmente o territorialmente, il diritto all'informazione e all'educazione al consumo responsabile e sostenibile a partire dai programmi della scuola dell'obbligo, fino all'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti e corsi di formazione, aggiornamento e orientamento professionale, in particolare in materia consumeristica, la difesa dei consumatori dalla pubblicità ingannevole e dalle pratiche commerciali abusive, la più ampia informazione dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione e di altre autorità pubbliche;
- L'azione per ottenere il riconoscimento dei diritti dei cittadini da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti nonché delle aziende che prestano servizi d'interesse pubblico e il pieno riconoscimento alla FEDERCONSUMATORI Taranto Aps ente del terzo settore, in qualità di ente esponentiale di collettività di cittadini a livello provinciale, della legittimazione ad agire in giudizio, in tutte le sedi, anche costituendosi parte civile per la tutela degli interessi patrimoniali e non patrimoniali del cittadino consumatore, risparmiatore ed utente, incluso il caso di acquisto da parte dei suddetti soggetti giuridici, di prodotti e/o servizi finanziari compresi i derivati, nonché della partecipazione a pieno titolo in organismi pubblici e privati competenti ad intervenire in materia di consumi, risparmio e utenza:
- La promozione di azioni collettive nei confronti di enti pubblici di società o di privati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente
- La possibilità di agire in ogni sede giurisdizionale anche costituendosi parte civile nei processi penali, di partecipare alle procedure di conciliazione e/o mediazione
- Contrastare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva
- Ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti
- Promuovere iniziative di informazione e di educazione per il consumo eco-compatibile, per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo di energie alternative per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema nonché promuovere azioni anche giudiziarie contro ogni forma di inquinamento
- La promozione di una normativa comunitaria, nazionale e regionale adeguata in materia di tutela dei consumatori, in sintonia con le esigenze di tutela dei consumatori e della qualità della vita dei cittadini
- Il sostegno all'azione dello Stato nell'accertamento delle responsabilità penali in danno di consumatori, risparmiatori ed utenti, curando la sua costituzione di parte civile e più in generale agendo per la difesa dei diritti riconosciuti dalla legge 281/98
- La pubblicazione di un proprio organo di informazione ed altre attività editoriali che resteranno di proprietà dell'associazione cui potranno applicarsi le agevolazioni previste per l'editoria sociale ed in particolare dalla legge 281/98
- La promozione della conciliazione come strumento di composizione del contenzioso



- L'impegno tassativo a tutti i livelli dell'associazione ad escludere ogni attività diretta o indiretta di pubblicità e promozione commerciale avente ad oggetto beni o servizi e connessioni con aziende di produzione o distribuzione
- La garanzia di accesso alle prestazioni sanitarie per tutte le persone presenti sul territorio provinciale regionale e nazionale, la vigilanza sugli standard di qualità dell'erogazione e dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi di interesse pubblico, anche qualora erogato da privati
- Partecipare alla definizione del miglioramento continuo di tutti gli elementi che concorrono al funzionamento del servizio sanitario nazionale e locale
- L'associazione può esercitare a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti che in ottemperanza a quanto previsto dal Codice del Terzo settore, verranno definiti con apposito decreto interministeriale, la loro individuazione sarà successivamente operata da parte del consiglio direttivo.
- L'associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività in conformità alla disciplina applicabile ed in particolare quanto previsto dalla legge 117/2017
- Per lo svolgimento delle attività di interesse generale e il perseguimento delle proprie finalità l'associazione si avvale di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo o di altra natura, anche propri associati nel rispetto della disciplina ed in particolare di quanto previsto dal d. legge 117/2017

Art. 4 Il Presidente non può far parte di organismi esecutivi di pari livello di altre organizzazioni politiche, sindacali ed economiche ad eccezione delle associazioni di promozione sociale e di volontariato.

Il Presidente, i dirigenti, i volontari di ogni livello (regionale, provinciale e territoriale) non possono rivestire cariche in altre associazioni di consumatori o in associazioni comunque connesse al mondo del consumerismo, eccezion fatta per quelle di diretta emanazione della Federconsumatori - aps, né ricoprire ruoli di alcun genere in organismi esecutivi di aziende, enti, organizzazioni aventi scopo di lucro e simili; resta salva la possibilità di esercitare la propria attività libero - professionale in forma individuale e/o associata, fermo quanto previsto dal comma successivo.

La funzione di Presidente a ogni livello è incompatibile con l'esercizio di attività libero - professionale di ogni genere attinente le materie che sono comprese nell'oggetto sociale.

A livello territoriale, su proposta congiunta del Presidente Regionale e Nazionale, potranno essere deliberate deroghe a tale previsione di incompatibilità dal Consiglio Direttivo della struttura superiore con le maggioranze di cui all'art 13 ultimo comma, eccezion fatta per il caso in cui il territorio sia interessato da contenziosi giudiziari seriali. Da tale deroga a livello territoriale sono esclusi i Presidenti delle città capoluogo di regione che coincidono con le città metropolitane. La deroga, comunque, impedisce l'accettazione di mandati professionali correlati all'attività dello sportello territoriale.

Le strutture territoriali, entro 24 mesi dall'approvazione del presente statuto, dovranno adeguarsi a tale previsione, eliminando eventuali situazioni di incompatibilità in essere.

Il Presidente si deve astenere da attività che configurino conflitti di interesse. Spetta al Consiglio Direttivo valutare i conflitti di interesse che si dovessero verificare nel corso del mandato congressuale.

In conseguenza di quanto sopra detto, la Federconsumatori Taranto- APS, in tutte le sue articolazioni territoriali, non potrà partecipare a competizioni elettorali politiche con la denominazione di Federconsumatori Taranto - APS, pena l'estromissione della struttura stessa dal sistema Federconsumatori - APS. La candidatura del Presidente ad una competizione elettorale politica comporta la decadenza dall'incarico.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale. La domanda di ammissione alla Federconsumatori Taranto APS avviene presso le sedi territoriali dell'Associazione e comporta l'adesione ai principi costitutivi, quali l'elettività delle cariche associative ed il libero e democratico diritto di voto, e alle finalità dell'Associazione, nonché l'impegno, da parte del richiedente, di osservare lo statuto, i regolamenti interni, le decisioni assunte dagli organi statutari e al versamento della quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo di amministrazione.



Art. 8.

La domanda di ammissione alla Federconsumatori Taranto- APS avviene presso le sedi territoriali dell'Associazione e comporta l'adesione ai principi costitutivi, quali l'elettività delle cariche associative ed il libero e democratico diritto di voto, e alle finalità dell'Associazione, nonché l'impegno, da parte del richiedente, di osservare lo statuto, i regolamenti interni, le decisioni assunte dagli organi statutari e al versamento della quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo di amministrazione.

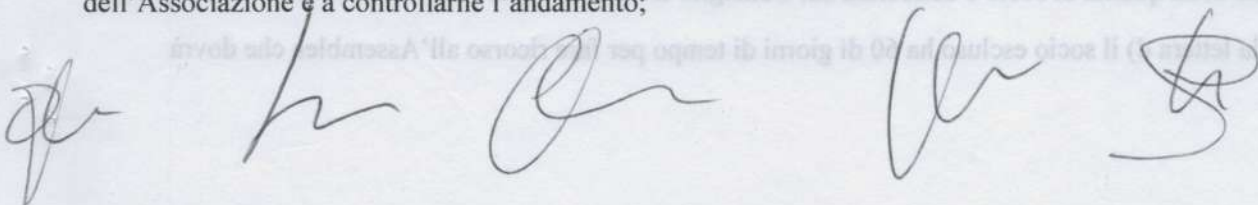
L'ammissione all'Associazione si perfeziona con il pagamento della quota di iscrizione annuale che non è rimborsabile in nessun caso. Non sono ammessi soci temporanei; la qualità di socio è, altresì, intrasmissibile. L'ammissione all'Associazione si perfeziona con il pagamento della quota di iscrizione annuale che non è rimborsabile in nessun caso. Non sono ammessi soci temporanei; la qualità di socio è, altresì, intrasmissibile.

L'associato dovrà essere annotato sul registro associati previsto dal co.l art. 15 del d.lgs. 117/2017; il registro associati, unitamente agli altri libri sociali previsti nel menzionato articolo, devono essere tenuti dall'Associazione oltre alle scritture previste dagli artt. 13, 14, 17 co.l del d.lgs 117/2017.

La consegna della tessera da parte della struttura territoriale, così come rappresentata, costituisce valido atto di ammissione all'associazione e contestuale comunicazione della suddetta ammissione.

L'ammissione dà diritto:

- a) di elettorato attivo e passivo a tutti gli organi associativi con l'espressione di un voto;
- b) di partecipazione a ogni attività associativa, nonché ad essere informati sull'attività e le iniziative dell'Associazione e a controllarne l'andamento;



c) di partecipazione, discussione e voto nelle assemblee territoriali per eleggere i delegati all'Assemblea Regionale e Nazionale ;

Art. 9. La quota associativa annua è di spettanza della struttura subprovinciale o provinciale, regionale e nazionale. La quota sarà trattenuta dalla struttura subprovinciale o provinciale e le quote spettanti al regionale ed al nazionale saranno da essa versate nella misura e nei tempi definiti da apposita deliberazione dei rispettivi organi deliberanti.

Le modalità di ammissione sono disciplinate dall'apposito regolamento nazionale.

In caso di rigetto della iscrizione, la struttura territoriale comunicherà in forma scritta entro 30 gg., le motivazioni del rigetto; il richiedente potrà chiedere, entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione di rigetto, che il Collegio dei Probiviri di Federconsumatori – APS nazionale si pronunci sulla propria istanza.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà

deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

SANZIONI DISCIPLINARI

È passibile di sanzione disciplinare l'iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altri iscritti o sia lesivo dell'associazione o configuri violazione di norme e principi del presente Statuto. Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:

- a) richiamo verbale
- b) biasimo scritto
- c) in caso di iscritto/a con incarichi di dirigente a qualsiasi livello, o componente del Consiglio Direttivo, sospensione dalla carica ricoperta da tre a dodici mesi;
- d) sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà di iscritto;
- e) espulsione dall'associazione

Tali sanzioni dovranno essere irrogate secondo il principio di gradualità, proporzionalità e personalità in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione. In casi di particolare urgenza e gravità, la Presidenza può adottare un provvedimento di sospensione cautelativa dell'iscritto, salva ratifica successiva, entro e non oltre 30 gg. da parte del Consiglio Direttivo, pena l'inefficacia del provvedimento.

La sospensione cautelativa di cui al comma precedente non costituisce sanzione disciplinare.

Resta salva la facoltà, in capo all'iscritto interessato dal provvedimento di sospensione cautelare, confermato dal Consiglio Direttivo, di fare ricorso al Collegio dei Probiviri competente che, in relazione a tale provvedimento, deciderà in unica istanza.

Volontari

Art. 12.

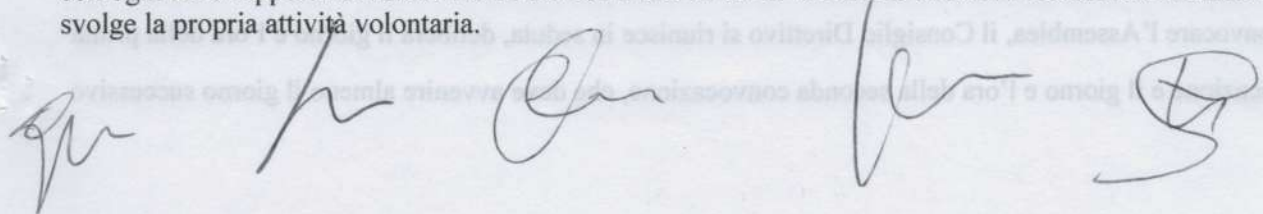
Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente
- d) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- e) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo

alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun



aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, ed elegge al suo interno il Presidente del Consiglio stesso, che ha il compito di convocare e presiedere tale organo.

Esso dura in carica quattro anni e i suoi componenti non possono essere nominati per un periodo superiore a due esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o

l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail e/o messaggio telefonico, inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di

preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predisporre e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.



Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Sociale Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

È riconosciuto il voto doppio al Presidente nel caso in cui si raggiunga la parità all'interno degli organi sociali.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire sociale

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

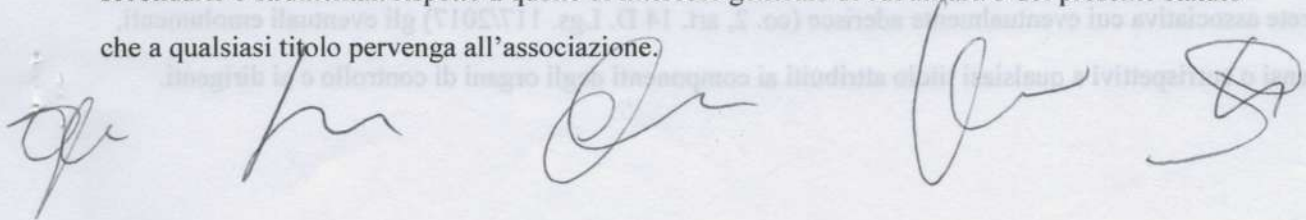
Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.



Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali e trasparenza

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi e da quelli della Federconsumatori-APS Nazionale, si applicano le disposizioni di legge in materia, il d.lgs. 117/17 "Codice del terzo settore" e s.m.i. nonché, in quanto compatibile, il Codice civile, a cui si fa riferimento.

Il presente statuto è esecutivo a far data dalla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.



AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TARANTO

Atto registrato il 13.07.2023 serie 3 al N° 1184

Imposte liquidate per € per n° anni

IL FUNZIONARIO
Domenico SANTORO
firma autografa del Direttore Provinciale



[Five handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.]

